



25. Le opportunità alternative «di primo livello»

25.5. PORTOGALLO³⁹

Nonostante negli ultimi anni il Portogallo abbia reso più stringenti i requisiti di accesso al regime speciale dell'*International Business Center* di Madeira (IBC) e alle agevolazioni fiscali previste per le società holding, manifestando l'impegno a non par-

³⁹ Il testo è stato tradotto ed adattato dal dott. Gianluca M. Dalla Verità TEP CPA, Dalla Verità & Associati, Bologna Londra.

tecipare alla corsa a livello internazionale fra Stati sovrani verso regimi fiscali privilegiati, il suo ordinamento tributario può costituire un'opzione interessante per le *subholding* nell'ambito della pianificazione fiscale internazionale, nel caso di investitori residenti in paesi con regimi CFC molto selettivi.

Il primo riferimento alle holding nel diritto portoghese risale al 1965, e riguardava le società impegnate in investimenti di portafoglio; tali soggetti furono qualificati come società finanziarie di investimento. Successivamente, nel 1972, il legislatore introdusse un regime giuridico specifico per tale fattispecie.

Dopo questo riconoscimento formale nella legislazione tributaria del paese, il Legislatore decise di dare vita ad un contesto normativo più completo ed articolato con l'introduzione del Decreto Legge n. 495/88 del 30 dicembre 1988, il quale, come indicato nel preambolo del provvedimento, voleva essere uno strumento per rafforzare le imprese locali anche alla luce delle favorevoli condizioni del mercato unico europeo, soprattutto in materia fiscale, di fondamentale importanza in sede di formazione di gruppi economici. L'obiettivo del regime particolare di nuova introduzione era quello di offrire una regolamentazione che favorisse imprenditori ed investitori basati in Portogallo che volessero concentrare le partecipazioni in detenute in più società in capo a un'unica entità, la *Sociedade Gestora de Participações Sociais* (altrimenti abbreviata con «SGPS»), al fine di raggiungere una gestione centralizzata e specializzata di tale tipologia di investimento. Da allora questa fu la società holding di diritto portoghese.

25.5.1 Peculiarità e limitazioni delle SGPS

Ai fini dell'applicazione della norma, le società holding portoghesi sono quelle il cui oggetto sociale esclusivo è quello della gestione di partecipazioni in altre società, intesa come modalità di esercizio indiretto di un'attività economica; tale carattere è presente quando detta attività:

- i) non è di natura occasionale;
- ii) si riferisce ad una detenzione, diretta o indiretta, di una partecipazione pari ad almeno il 10% delle azioni o quote con diritto di voto della consociata; e
- iii) quando la partecipazione viene detenuta ininterrottamente per un periodo superiore ad un anno (in corrispondenza al verificarsi di tale condizione vige la presunzione di non occasionalità dell'attività)⁽⁴⁰⁾.

⁴⁰ Esistono tuttavia alcune eccezioni alla regola indicata. Una SGPS può possedere partecipazioni inferiori al 10% del capitale azionario con diritto di voto della società partecipata, purché:
i) esse non eccedano il limite del 30% del valore di tutte le partecipazioni possedute dalla SGPS;

ii) il loro prezzo di acquisto non sia inferiore a € 5.000.000,00;

(segue)

25. Le opportunità alternative «di primo livello»

Queste società sono vincolate al rispetto di un insieme di regole, come conseguenza del loro particolare oggetto sociale. A questo proposito vale la pena di ricordare che una SGPS può acquistare o detenere proprietà immobiliari solamente se gli immobili *de quibus*:

- i) sono utilizzati come propri uffici;
- ii) sono utilizzati per ospitare gli uffici delle consociate in cui la società holding detenga almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, per un periodo superiore a un anno (in questo caso il costo di acquisizione della partecipazione, così come esposto in bilancio, non può superare il 25% del patrimonio netto della SGPS); o
- iii) sono state acquistate a seguito di assegnazione giudiziaria susseguente ad un pignoramento nei confronti dei debitori; o, infine
- iv) qualora derivino dalla liquidazione di una consociata, attraverso l'assegnazione dei beni immobili come attivo di liquidazione.

Le SGPS sono autorizzate a fornire servizi di assistenza tecnica e amministrativa alle loro controllate; peraltro, essi devono essere chiaramente definiti in un contratto scritto tra le Parti, con esplicita menzione del corrispettivo per essi dovuto.

Inoltre, possono concedere prestiti a consociate in determinate circostanze previste dalla Legge, i.e. quando detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione di maggioranza al capitale sociale, di queste ultime, ne controllano più del 50% dei diritti di voto e possono nominare oltre la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione o del Comitato di Sorveglianza. Inoltre, una SGPS può erogare finanziamenti infragruppo fino al limite massimo del valore della partecipazione riportato nell'ultimo bilancio approvato (a meno che il prestito non abbia la forma di finanziamento soci), purché siano verificate le seguenti condizioni: i) la holding detenga almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto della consociata; ii) il valore di acquisto della partecipazione non sia inferiore a € 5.000.000,00; o iii) l'acquisizione risulti dalla fusione o dalla scissione della consociata. Infine, è permessa la concessione di finanziamenti a breve termine con riferimento al supporto al capitale circolante di funzionamento.

Per quanto riguarda la vendita di partecipazioni da parte delle SGPS, la norma stabilisce che esse possano vendere o far gravare le loro partecipazioni in altre società esclusivamente dopo un periodo di detenzione minimo di un anno, pena l'imposizione di sanzioni amministrative. Tuttavia, sono previste eccezioni a tale obbligo nel caso in cui:

- iii) l'acquisizione consegua dalla fusione o dalla scissione della società oggetto dell'investimento;
- iv) la SGPS abbia sottoscritto un contratto di subordinazione operativa (*subordination agreement*), che le comporti l'attribuzione della gestione delle attività della consociata.

- i) la vendita venga effettuata in permuta di altre partecipazioni;
 - ii) il prezzo di vendita sia reinvestito nell'acquisizione di altre partecipazioni entro il termine di 6 mesi; o
 - iii) la società acquirente sia una società sotto l'influenza dominante della SGPS.
- Indipendentemente dalla forma giuridica adottata (che verrà trattata in appresso), le SGPS sono tenute a nominare un esperto contabile autorizzato o una società di revisione.

Alcune società holding sono sottoposte al controllo della Banca Centrale portoghese, essendo in questo caso equiparate ai soggetti dell'ordinamento creditizio. Ciò accade:

- quando la metà per valore delle partecipazioni detenute dalla SGPS sono rappresentate da azioni di istituzioni finanziarie o creditizie;
- o se la SGPS detiene, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto in uno o più enti creditizi o finanziari.

Le altre SGPS sono soggette invece alla vigilanza dell'Ufficio delle Imposte locale (*Inspecção Geral de Finanças*).

Al di là delle specificità giuridiche proprie delle SGPS, esse devono uniformarsi alle disposizioni generali del diritto societario portoghese, il quale prevede generalmente quattro diverse forme societarie (*sociedades em nome colectivo, sociedades por quotas, sociedades anónimas e sociedades em comandita*), ognuna con un proprio regime particolare. La SGPS può essere costituita secondo due delle forme giuridiche appena menzionate (le più comuni), che andiamo ora ad analizzare in dettaglio.

25.5.2 Aspetti di diritto societario

Le società holding possono essere incorporate come *sociedades anónimas* (S.A.) o come *sociedades por quotas* (S.Q. o Lda), e nella loro denominazione sociale deve essere inclusa la locuzione «*Sociedades Gestoras de Participações Sociais*», ovvero l'abbreviazione «SGPS».

Il capitale di una S.A. è costituito e suddiviso in azioni (*ações*), che possono essere emesse a favore dei soci con certificati negoziabili. La responsabilità degli azionisti è limitata al valore nominale delle loro azioni, il che significa che i creditori della S.A. possono rivalersi solo sui beni sociali.

Nel caso invece delle *sociedades por quotas*, il capitale è costituito e suddiviso in quote, che non possono essere rappresentate da titoli negoziabili o da certificati, e la responsabilità dei quotisti non è limitata al loro conferimento, bensì essi sono solidalmente responsabili fino all'intero importo del capitale sociale sottoscritto anche da altri soci inadempienti verso codesta obbligazione.

25. Le opportunità alternative «di primo livello»

25.5.2.1 Procedura di costituzione

La procedura di costituzione di una SGPS è la stessa di quella prevista per le società commerciali portoghesi. Il primo adempimento per chi voglia dare vita consiste nella presentazione presso il Registro del Commercio (*Registo Nacional de Pessoas Colectivas* o RNPC) della denominazione sociale scelta, associata ad un numero di identificazione fiscale provvisorio, ai fini della sua approvazione.

Come regola generale, prima del perfezionamento dell'atto costitutivo i soci promotori devono sottoscrivere e versare integralmente il capitale sociale minimo previsto dalla legge, il cui ammontare deve essere depositato in un conto corrente bancario. In talune circostanze, il deposito potrà essere effettuato entro i cinque giorni lavorativi successivi all'atto costitutivo ovvero, nel caso della LDA, entro la fine del primo esercizio sociale. I soci sono obbligati a dichiarare nell'atto costitutivo, sotto la loro responsabilità, che il capitale sociale minimo è già stato depositato, ovvero che essi hanno l'intenzione di effettuare il versamento entro i cinque giorni lavorativi successivi all'atto costitutivo, oppure, nel caso di una LDA, entro la fine del primo esercizio sociale. Se il capitale della società è costituito in parte da conferimenti in natura, il bene *de quo* deve essere oggetto di una valutazione da parte di un esperto contabile esterno, la cui relazione va depositata presso il Registro del Commercio.

Una volta conclusa questa fase, il Registro del Commercio comunica l'avvenuta incorporazione della società alle Autorità fiscali e all'Ente di previdenza sociale.

Entro 15 giorni dal deposito della domanda di iscrizione presso il Registro del Commercio, la società deve dichiarare il proprio inizio attività all'Autorità fiscale competente, avvalendosi del revisore dei conti incaricato della tenuta della sua contabilità, il quale dovrà firmare o inoltrare *online* la domanda.

La procedura di costituzione può essere effettuata *online* in un unico giorno da un avvocato o da un notaio.

Per quanto concerne gli obblighi assicurativi, le società portoghesi non sono tenute a sottoscrivere una polizza assicurativa, tranne nel caso in cui svolgano attività specifiche che la richiedano, o qualora abbiano o prevedano di avere lavoratori dipendenti, per i quali si rende necessaria una polizza assicurativa contro gli infortuni sul luogo di lavoro.

Inoltre, gli amministratori delle S.A. devono depositare un titolo a garanzia delle loro eventuali responsabilità future. L'importo della garanzia non può essere inferiore a € 250.000,00 per le società quotate e a € 50.000,00 per quelle non quotate; in alternativa, può essere sottoscritta una garanzia di natura fidejussoria assicurativa. Fatta eccezione per le società quotate e per le S.A. con un capitale immobilizzato netto superiore a € 100.000.000,00, ovvero con profitti maggiori di € 150.000.000,00, gli amministratori possono essere dispensati dall'obbligo di depositare la garanzia, altrimenti dovuta entro 30 giorni dalla loro nomina o elezione,

mediante delibera dell'Assemblea Generale; o nel caso la loro nomina sia stata definita nell'atto costitutivo, se questo lo preveda.

Infine, gli amministratori hanno l'obbligo di possedere un numero di identificazione fiscale e un numero di previdenza sociale; nel caso di cittadini stranieri domiciliati al di fuori dell'Unione Europea, è richiesta la nomina di un rappresentante legale di nazionalità portoghese ai fini fiscali e previdenziali.

25.5.2.2 I soci

Non esistono restrizioni relativamente alla nazionalità, alla residenza e alla natura giuridica degli azionisti o dei quotisti di una SGPS.

Il numero minimo dei soci promotori di una S.A., siano essi persone fisiche o persone giuridiche, è di cinque; tuttavia, è ammesso un solo socio nel caso in cui questo sia rappresentato da una società. Il socio unico sarà responsabile di tutti i debiti della controllata.

Nel caso di una LDA, il numero minimo dei soci fondatori – persona fisica o società – è di due, ma è comunque consentito che la società venga costituita con un solo quotista, o lo diventi in seguito per causa sopravvenuta. In questo caso, la società potrebbe essere costituita o trasformata, nel caso di unicità del socio sopravvenuta, con la forma giuridica della *Sociedade Unipessoal por Quotas*, una società il cui capitale è interamente posseduto da una sola persona fisica o giuridica, e che è disciplinata da regole specifiche.

In linea di principio, il numero dei soci delle S.A. e delle LDA non può scendere al di sotto del minimo prescritto per legge per un periodo di tempo superiore all'anno solare.

Anche le S.A. e le LDA nella Zona franca di Madeira possono essere costituite con un unico socio.

25.5.2.3 Utili e perdite

Qualora il patrimonio netto conseguente alle perdite conseguite (d'esercizio o portate a nuovo) si sia ridotto di una percentuale uguale o inferiore al 50% del capitale sociale sottoscritto, l'Organo amministrativo della società deve proporre all'Assemblea generale dei Soci la messa in liquidazione e lo scioglimento della società ovvero a ridurre il capitale sociale, a meno che i soci medesimi non si impegnino ad effettuare nuovi conferimenti a copertura delle perdite pregresse.

In sede di approvazione dei conti annuali, l'assemblea dei soci dovrà destinare almeno il 20% dell'utile netto a un conto di riserva, denominato riserva legale, fino al raggiungimento del maggiore tra un importo pari ad almeno il 5% del capitale o, nel caso di una LDA, di una soglia minima di € 2.500,00. Non sono obbligatori ulteriori apporti a questo conto di riserva una volta raggiunto tale limite. La riserva

25. Le opportunità alternative «di primo livello»

legale potrà essere utilizzata solo per la copertura delle perdite di gestione o per la conversione in capitale sociale in sede di aumento gratuito di quest'ultimo.

Una volta che sono stati effettuati gli accantonamenti obbligatori sopra indicati, deve essere distribuito tra i soci almeno il 50% degli utili conseguiti di una S.A. o di una LDA, salvo che non sia diversamente stabilito dallo statuto o da una delibera adottata con la maggioranza dei tre quarti dei votanti durante un'Assemblea Generale dei soci convocata a tale scopo.

Normalmente, la distribuzione dell'utile viene fatta solo una volta all'anno, dopo la chiusura del bilancio; ciò nonostante, in via del tutto straordinaria, nel corso del secondo semestre dell'esercizio è possibile procedere a una distribuzione di utili in acconto, per un importo non superiore al 50% del totale delle utili distribuibili. Tale distribuzione straordinaria degli utili deve essere prevista nello statuto e autorizzata dall'organo amministrativo della S.A., con il previo consenso dei Revisori contabili, e/o per espressa delibera dei quotisti nel caso della LDA. Infine, è richiesto un bilancio provvisorio, approvato dai Revisori, che evidenzia l'esistenza e la disponibilità di utili distribuibili.

25.5.2.4 Capitale sociale

Il capitale azionario di una S.A. può essere versato mediante conferimenti in denaro o in natura. Questi ultimi possono essere costituiti da immobili, da azioni o da altri beni non monetari, e il loro apporto deve essere effettuato integralmente al momento della costituzione della società (i.e. della sottoscrizione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto), non potendo questo essere differito oltre tale termine. Inoltre, è richiesta una perizia di stima redatta da un revisore contabile indipendente, comprensiva di:

- i) informazioni generali sui beni conferiti;
- ii) informazioni sui proprietari;
- iii) valutazione dei beni, con indicazione dei criteri adottati; e
- iv) dichiarazione che il valore dei beni conferiti è simile al valore nominale delle azioni, eventualmente incrementato dal relativo sovrapprezzo di emissione azioni o da altri corrispettivi dovuti dalla società.

In ogni caso, il capitale minimo per la costituzione di una S.A. è di € 50.000,00, che non è dovuto integralmente al momento della sottoscrizione, ma solo nella misura del 30% del valore nominale delle azioni; il rimanente 70% deve essere versato entro i cinque anni successivi alla costituzione. Le azioni possono essere emesse alla pari o con un sovrapprezzo, ed è prassi comune che il versamento integrale del sovrapprezzo debba essere contestuale alla sottoscrizione delle azioni connesse.

Il capitale sociale di una S.A. è rappresentato e diviso in azioni con un valore nominale di almeno € 0,01 ciascuna. Esse possono essere nominative, cioè indicanti il nome del socio, oppure al portatore, e possono essere rappresentate da certificati

azionari oppure essere in formato elettronico; in ogni caso, è richiesta la loro iscrizione nel Registro delle azioni. Le azioni nominative possono essere depositate o registrate in una banca commerciale locale a nome del loro detentore finale, presso la società medesima, oppure, in caso di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, nel Sistema di deposito accentrato presso la Banca depositaria.

Le azioni devono essere nominative qualora non siano state interamente liberate, se esistono restrizioni sulla loro trasferibilità, ovvero se gli azionisti sono tenuti ad effettuare nuovi conferimenti alla S.A.. Le azioni nominative possono essere convertite in azioni al portatore in qualsiasi momento, e viceversa.

Si distinguono due categorie di azioni: quelle ordinarie e quelle privilegiate.

Le **azioni ordinarie** (*ações ordinárias*) conferiscono al titolare il diritto ai dividendi e alla quota del capitale netto di liquidazione, fatti salvi i diritti attribuiti ad eventuali azioni privilegiate; queste ultime, dette *ações preferenciais*, attribuiscono diritti speciali – generalmente più ampi – rispetto a quelle ordinarie.

Lo statuto sociale può autorizzare la S.A. ad emettere due categorie di azioni privilegiate:

- **azioni privilegiate senza diritto di voto** (*ações preferenciais sem voto*), che conferiscono al titolare un diritto di priorità nella corresponsione di un pagamento annuo non inferiore al 5% del valore nominale delle azioni, erogabile sotto forma di dividendi sugli utili distribuibili, e nel rimborso del capitale, all'atto di liquidazione della società. Se ciò è previsto dallo statuto, la S.A. ha la facoltà di emettere azioni privilegiate senza diritto di voto nella percentuale massima del 50% del capitale sociale; e
- **azioni privilegiate rimborsabili** (*ações preferenciais remíveis*), che sono rimborsabili a scadenza fissa o a una data stabilita dall'Assemblea dei soci. Solo le azioni che sono state interamente liberate possono essere rimborsabili. Il rimborso deve essere effettuato in base al loro valore nominale, a meno che lo Statuto non preveda il pagamento di un sovrapprezzo. All'atto del rimborso, la S.A. deve destinare a una riserva speciale un importo pari al valore nominale delle azioni rimborsate.

Una LDA è una società a responsabilità limitata il cui capitale è suddiviso in quote che non possono essere rappresentate da certificati negoziabili, né gestite in forma elettronica. Le quote, come pure il loro trasferimento, la loro suddivisione e la loro estinzione, sono soggetti a registrazione. Le quote sono sempre nominative e il nome del titolare va indicato nello statuto societario, il quale deve essere costantemente aggiornato; eventuali trasferimenti di proprietà delle quote vanno comunicati al Registro di Commercio. Le quote non possono essere rappresentate da certificati negoziabili sulle Borse Valori.

25. Le opportunità alternative «di primo livello»

A seguito di alcuni recenti modifiche al diritto societario, è stato abolito per le LDA il requisito del capitale sociale minimo di € 5.000,00, i cui soci possono ora stabilire liberamente il capitale sociale nello statuto. In tal modo, le quote possono avere un valore variabile, purché esso non sia inferiore a € 1,00. Inoltre, è possibile posticipare fino al 50% dei conferimenti in denaro previsti nell'atto costitutivo, che andranno versati entro 5 anni dalla data di sottoscrizione di quest'ultimo e dello statuto.

25.5.2.5 Corporate governance

L'amministrazione e il controllo di una S.A. sono strutturati secondo due differenti modelli di *governance*: il primo è quello dualistico classico, che può essere costituito a sua volta da: i) un Consiglio di Amministrazione (*conselho de administração*) ed un Revisore unico o un Collegio dei Revisori (*fiscal único* o *conselho fiscal*); oppure da: ii) un Consiglio di Amministrazione (*conselho de administração*) comprendente un Comitato di Revisione (*comissão de auditoria*) e un esperto contabile autorizzato (*revisor oficial de contas*). Il secondo sistema è quello a tre livelli, con un Comitato Esecutivo di Gestione (*conselho de administração executivo*), un Consiglio Generale di Sorveglianza (*conselho geral e de supervisão*) e un esperto contabile autorizzato.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati in sede di atto costitutivo oppure eletti successivamente dai soci, per una durata massima di 4 anni, e il loro mandato è rinnovabile. Un amministratore può anche non essere socio, ma deve essere una persona fisica, senza restrizioni di nazionalità o di residenza. Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi con cadenza mensile, salvo diversamente stabilito nello statuto.

Nella struttura dualistica tradizionale, il controllo delle società può essere realizzato da un Revisore unico (che deve essere un esperto contabile autorizzato - ROC, ovvero una società di expertise contabile registrata - SROC), oppure da un Comitato di Vigilanza (del quale uno dei membri deve essere un esperto contabile autorizzato - ROC, ovvero una società di expertise contabile registrata - SROC). Il Comitato di Sorveglianza è formato da almeno tre membri, con l'aggiunta di uno o due membri supplenti, nominati ai sensi dello Statuto o eletti dai soci per una durata massima di 4 anni, e con mandato rinnovabile. Tale organo deve riunirsi con cadenza almeno trimestrale e ha la funzione di vigilare sull'attività della S.A., di confermare che la gestione è in linea con quanto previsto dalla normativa societaria e dallo statuto, e di controllare la consistenza dei beni aziendali.

In alternativa, nel caso *sub ii)*, una parte del Consiglio di Amministrazione può costituire il Comitato di Revisione, che è un organo della società composto da almeno tre membri con incarico permanente e senza funzioni esecutive. I componenti possono essere nominati nell'atto costitutivo ovvero eletti dai soci per un periodo massimo di 4 anni. Le riunioni del Comitato di Revisione devono essere tenute almeno ogni due mesi.

Infine, nel caso della struttura a tre livelli, il numero dei membri del Consiglio Generale di Sorveglianza viene stabilito nello Statuto, ma in ogni caso deve essere sempre maggiore rispetto a quello dei componenti del Comitato Esecutivo di Gestione. I suoi membri sono nominati nell'atto costitutivo o eletti dai soci, per una durata massima di 4 anni, e sono rieleggibili; almeno uno di essi deve essere un esperto contabile. Tale organo si deve riunire con cadenza almeno trimestrale, e ha la facoltà di nominare e revocare gli amministratori, di vigilare sull'operato del Comitato Esecutivo di Gestione, di controllare i registri e i libri contabili e i documenti giustificativi, nonché lo stato dei beni o dei titoli della S.A., di fornire una valutazione sul bilancio di esercizio sottopostogli dal Comitato Esecutivo di Gestione, di presentare una relazione annuale sulla propria attività all'Assemblea Generale dei soci, e di convocare quest'ultima ogni qualvolta lo reputi necessario.

L'esperto contabile autorizzato - ROC, ovvero la società di *expertise* contabile registrata - SROC, devono essere indipendenti dal Comitato di Revisione e dal Consiglio Generale di Sorveglianza, e la loro nomina deve avvenire in sede di Assemblea Generale dei soci, per una durata massima improrogabile di 4 anni. Il loro compito è quello di esaminare il bilancio e la tenuta dei libri contabili, e preparare e presentare all'Assemblea dei Soci una relazione indipendente.

Inoltre, le società quotate in borsa sono tenute a nominare un segretario (*secretario*) e un segretario supplente. Le società non quotate possono procedere a tale nomina, anche se non obbligatoria, ove lo ritenessero opportuno.

Le S.A. di minori dimensioni, cioè con un capitale sociale massimo di € 200.000,00, possono scegliere di essere amministrate da un solo amministratore (*administrador*), anziché da un Consiglio di Amministrazione o da un Comitato Esecutivo di Gestione.

L'organo amministrativo delle LDA può essere composto da uno o più componenti, i quali devono essere nominati nell'atto costitutivo o dall'Assemblea Generale dei soci. Non sussistono invece restrizioni di nazionalità o residenza, né l'obbligo di essere titolari di quote della società. Fatta eccezione per le ipotesi in cui lo Statuto o l'atto di nomina dispongano diversamente, il loro mandato è a tempo indeterminato, e nel caso di organo collettivo i poteri sono esercitati congiuntamente e le decisioni sono prese a maggioranza.

In genere, l'attività di una LDA non deve essere certificata da un esperto contabile autorizzato - ROC, salvo qualora uno dei due dei seguenti limiti-soglia non siano superati per due esercizi consecutivi:

- totale attività: € 1.500.000,00;
- totale fatturato netto (al netto dell'IIVA): € 3.000.000,00;
- media annua di lavoratori dipendenti: 50.

25. Le opportunità alternative «di primo livello»

25.5.2.6 Norme in materia di riorganizzazione aziendale

Il diritto societario portoghese prevede due diversi tipi di riorganizzazione aziendale: la scissione e la fusione.

Per quanto concerne la prima tipologia, il diritto portoghese riconosce lo scorporo o scissione pura (*spin-off*), lo scorporo con scissione e quello con fusione.

Riguardo invece alle operazioni di fusione, la normativa contempla le fusioni in senso stretto ovvero per incorporazione, in cui due o più società distinte si estinguono per costituire una nuova società, e le fusioni per incorporazione, quando una o più società, tramite scioglimento senza liquidazione, trasferiscono ad un'altra, da cui sono integralmente possedute, tutti i loro beni dell'attivo nonché il passivo, in cambio dell'attribuzione agli azionisti della o delle società incorporate di azioni della società incorporante.

Inoltre, una società può trasferire tutte le proprie attività e passività alla società che detiene la totalità dei titoli rappresentativi del suo capitale sociale. In questo caso è previsto il rispetto di alcuni requisiti formali.

È consentita anche l'assegnazione ai soci della società conferente di un saldo in contanti, che però non può eccedere il 10% del valore nominale delle azioni o delle quote emesse in cambio.

Sono ammesse sia operazioni di fusione sia a livello nazionale che internazionale.

25.5.2.7 Liquidazione

Per quanto riguarda l'estinzione di una SGPS, la delibera di scioglimento è il primo requisito per la sua messa in liquidazione. Lo scioglimento e la messa in liquidazione possono essere determinati per i motivi previsti dalla legge o dallo statuto, nonché al verificarsi delle seguenti condizioni:

- i) riduzione del numero dei soci o degli azionisti al di sotto del minimo legale e loro mancata integrazione nel termine di un anno;
- ii) sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale (ad esempio per mancanza di fondi); e
- iii) inattività per più di due anni consecutivi o mancato raggiungimento dell'oggetto sociale.

Salvo disposizioni di legge contrarie, la delibera di scioglimento di una società ne comporta automaticamente l'ingresso nella fase di liquidazione. Durante tale procedura, che deve essere completata entro 2 anni dalla data di scioglimento, la società mantiene la propria personalità giuridica.

Dopo che lo scioglimento sia stato deliberato dall'Assemblea Generale o disposto dall'autorità amministrativa competente, e iscritto nel Registro di Commercio, gli amministratori vengono considerati a tutti gli effetti liquidatori, e la loro responsabilità principale è quella di rendere possibile il pagamento dei debiti e la suddivisione tra i soci del capitale residuo.

La procedura di liquidazione si ritiene conclusa con la sua iscrizione nel Registro delle Imprese. In caso di procedimenti giudiziari in corso, la società liquidata viene sostituita dai soci, rappresentati dai liquidatori.

25.5.3 Tassazione

25.5.3.1 Tassazione dei redditi percepiti da soggetti non residenti

I redditi di fonte portoghese conseguiti da soggetti non residenti possono essere gravati da imposta in Portogallo con aliquote diverse, a seconda che si tratti di individuo o di una persona giuridica, di una società affiliata, di un socio qualificato, di un soggetto residente in un Paese con il quale il Portogallo abbia sottoscritto trattato sulla doppia imposizione, ovvero di un soggetto residente in un Territorio compreso nella *black list* dei Paradisi fiscali⁽⁴¹⁾; e così via, secondo i casi.

Nel contesto delle società holding, il reddito percepito da soggetti non residenti è costituito principalmente da dividendi, interessi, *royalties*, proventi derivanti dalla prestazione di servizi alla SGPS e plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni della SGPS medesima. In base al principio della territorialità, questi tipi di reddito sono considerati di origine portoghese sia perché il debitore risiede in Portogallo, sia, nel caso di *capital gains*, perché la SGPS ha sede in Portogallo.

Qualora sia stato stipulato un trattato sulla doppia imposizione con lo Stato di residenza del soggetto non residente, si avrà una riduzione del carico fiscale in Portogallo (per i dividendi, gli interessi e le *royalties*), oppure la sua eliminazione (per i ricavi da servizi, compresi i profitti delle imprese, e le plusvalenze). Inoltre, è prevista un'esenzione sulle plusvalenze conseguite da persone fisiche o giuridiche non

⁴¹ Le giurisdizioni incluse nella *black list* sono le seguenti:

i) in America: Anguilla, Antigua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Belize, Bermuda, Bolivia, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman, Costa Rica, Dominica, Isole Falkland, Grenada, Guyana, Honduras, Giamaica, Montserrat, Antille Olandesi, Panama, Porto Rico, St. Lucia, St. Pierre e Miquelon, St. Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago, Isole Turks e Caicos, Uruguay e Isole Vergini Americane;

ii) in Europa: Andorra, Isole del Canale, Gibilterra, Isola di Man, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Isole Svalbard (Spitzbergen e Bjørnøya);

iii) in Africa e nel Medio Oriente: Isola di Ascensione, Bahrein, Gibuti, Gambia, Giordania, Kuwait, Libano, Liberia, Mauritius, Oman, Qatar, Qeshm, St. Helena, Seychelles, Swaziland, Tristan da Cunha, Emirati Arabi Uniti e Yemen; e

iv) in Asia e nel Pacifico: Samoa Americane, Brunei, Isola Christmas, Isole Cocos (Keeling), Isole Cook, Figi, Polinesia Francese, Guam, Hong Kong, Kiribati, Labuan, Macao, Maldive, Isole Marshall, Nauru, Niue, Isola Norfolk, Isole Marianne Settentrionali, Isole del Pacifico, Palau, Isole Pitcairn, St. Kitts e Nevis, Isole Salomone, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu e Samoa Occidentali.

25. Le opportunità alternative «di primo livello»

residenti, in seguito alla cessione di azioni e quote di società portoghesi. Tale beneficio fiscale non trova applicazione se:

- le società non residenti sono controllate per più del 25% da soggetti residenti fiscalmente in Portogallo;
- le società e gli enti non residenti sono domiciliati in un Paese inserito nella *black list* dei Paradisi fiscali; e
- più del 50% del patrimonio del soggetto giuridico residente è costituito da beni immobili.

Per quanto riguarda il trattamento degli interessi e delle *royalties*, il Portogallo ha adottato la Direttiva 2003/49/CE del Consiglio dell'Unione Europea, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società associate di Stati membri diversi (si considerano associate le società in cui una detenga nell'altra una partecipazione diretta pari ad almeno il 25% del capitale sociale per un periodo ininterrotto di almeno due anni, ovvero le società in cui una terza società detenga una partecipazione dello stesso tipo). La ritenuta alla fonte su tali pagamenti, effettuati nei confronti di una società associata di un altro Stato membro, ovvero di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società di uno Stato membro) è attualmente pari al 5 %, ma dal 1° Luglio 2013 verrà eliminata qualsiasi forma di ritenuta alla fonte.

Qualora non rientrino nel campo di applicazione della Direttiva suddetta o di accordi bilaterali sulla doppia imposizione (vedasi la tabella in appresso), gli interessi e i canoni corrisposti a società non residenti subiscono una ritenuta alla fonte, rispettivamente, del 25% e del 15% (per quest'ultima aliquota è previsto un aumento al 25% nel 2013), mentre quelli corrisposti a persone fisiche non residenti subiscono una ritenuta del 26,5% e del 21,5% (destinati a salire al 28% e al 25% nel 2013). Nel caso in cui il versamento di tali proventi venga effettuato da una SGPS situata all'interno dell'*International Business Center di Madeira*, non viene applicata alcuna ritenuta alla fonte sia per le persone fisiche che in società.

Inoltre, il reddito percepito da una società non residente, che derivi dalla prestazione di servizi e non rientri in alcun accordo sulla doppia imposizione, né sia imputabile a una stabile organizzazione in Portogallo del soggetto estero, è soggetto ad una ritenuta alla fonte del 15%. Nel caso in cui il beneficiario sia una persona fisica non residente, l'aliquota della ritenuta è attualmente pari al 21,5%. Per entrambe le aliquote è previsto un incremento al 25% nel 2013. Anche in questo caso, se il soggetto erogante è una SGPS situata all'interno dell'*International Business Center di Madeira*, i redditi percepiti non sono tassabili nel territorio portoghese.

I dividendi, gli interessi e le *royalties* corrisposti a soggetti residenti in un Paradiso fiscale, incluso nella *black list* delle giurisdizioni *offshore*, subiscono un prelievo fiscale alla fonte del 30% (e del 35% nel 2013).

I dividendi distribuiti da una SGPS ai suoi soci non residenti, siano essi persone fisiche o giuridiche, sono soggetti a ritenuta alla fonte del 25% (l'aliquota per le persone fisiche dovrebbe salire al 28% nel 2013), o, in caso esista una Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni fra il Portogallo e il paese di residenza fiscale del soggetto percipiente, all'aliquota in essa prevista. Non sono assoggettati a tassazione i dividendi di origine interna corrisposti da società che beneficiano delle disposizioni in materia di *participation exemption*, purché il beneficiario dei dividendi abbia detenuto la partecipazione in via continuativa nell'anno precedente la distribuzione.

Sono ugualmente esenti da prelievo fiscale i dividendi in uscita erogati da consociate portoghesi a:

- a) la società madre residente in un Paese membro dell'Unione Europea,
- b) una stabile organizzazione estera di una capogruppo residente in un Paese dell'Unione Europea; e
- c) la controllante residente in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo (EEA), a condizione che vi sia una cooperazione amministrativa in materia fiscale fra i due paesi simile a quella in vigore all'interno dell'Unione Europea. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, e prima della distribuzione dei dividendi, la società madre deve provare alla propria consociata portoghese (comprese le SGPS) la detenzione di una partecipazione almeno pari al 10% nel capitale di quest'ultima, per un periodo ininterrotto di almeno un anno.

Sono invece pienamente imponibili (al livello della ritenuta massima in uscita, ovvero a quello previsto nella Convenzione bilaterale eventualmente esistente) i dividendi erogati da una consociata portoghese a una capogruppo con sede in un Paese non comunitario o non facente parte dello Spazio Economico europeo. A questa regola fa eccezione la Svizzera, a condizione che vengano rispettate determinate condizioni, i.e. la detenzione ininterrotta per almeno 2 anni di una partecipazione minima del 25%.

Nella seguente tabella vengono riportate le aliquote applicate ai dividendi, agli interessi e alle *royalties*, erogati da società portoghesi a soggetti residenti in Stati con cui il Portogallo ha sottoscritto specifiche convenzioni fiscali:

Tavola 25.4 – Trattati contro le doppie imposizioni

Paese	Dividendi	Interessi	Royalties
Algeria	10% / 15%	15%	10%
Austria	15%	10%	5% / 10%
Belgio	15%	15%	10%
Brasile	10% / 15%	15%	15%
Bulgaria	10% / 15%	10%	10%

25. Le opportunità alternative «di primo livello»

Paese	Dividendi	Interessi	Royalties
Capo Verde	10%	10%	10%
Canada	10% / 15%	10%	10%
Cile	10% / 15%	5%/10% / 15%	5% / 10%
Cina	10%	10%	10%
Colombia	10%	10%	10%
Cuba	5% / 10%	10%	5%
Repubblica Ceca	10% / 15%	10%	10%
Danimarca	10%	10%	10%
Germania	10%	10% / 15%	10%
Timor est	5% / 10%	10%	10%
Estonia	10%	10%	10%
Finlandia	10% / 15%	15%	10%
Francia	15%	10% / 12%	5%
Grecia	15%	15%	10%
Guinea-Bissau	10%	10%	10%
Hong Kong	5% / 10%	10%	5%
Ungheria	10% / 15%	10%	10%
India	10% / 15%	10%	10%
Indonesia	10%	10%	10%
Irlanda	15%	15%	10%
Islanda	10% / 15%	10%	10%
Israele	5%/10% / 15%	10%	10%
Italia	15%	15%	12%
Giappone	5% / 10%	5%	5%
Kuwait	5% / 10%	10%	10%
Lettonia	10%	10%	10%
Lituania	10%	10%	10%
Lussemburgo	15%	10% / 15%	10%
Macao	10%	10%	10%
Malta	10% / 15%	10%	10%
Messico	10%	10%	10%
Marocco	10% / 15%	12%	10%
Moldavia	5% / 10%	10%	8%

Le opportunità alternative «di primo livello» 25.

Paese	Dividendi	Interessi	Royalties
Mozambico	15%	10%	10%
Olanda	10%	10%	10%
Norvegia	5% / 15%	10%	10%
Pakistan	10% / 15%	10%	10%
Panama	10% / 15%	10%	10%
Polonia	10% / 15%	10%	10%
Qatar	5% / 10%	10%	10%
Regno Unito	10% / 15%	10%	5%
Romania	10% / 15%	10%	10%
Russia	10% / 15%	10%	10%
Singapore	10%	10%	10%
Slovacchia	15% / 10%	10%	10%
Slovenia	5% / 15%	10%	5%
Sudafrica	10% / 15%	10%	10%
Corea del Sud	10% / 15%	15%	10%
Spagna	10% / 15%	15%	5%
Svezia	10%	10%	10%
Svizzera	10% / 15%	10%	5%
Tunisia	15%	15%	10%
Turchia	5% / 15%	10% / 15%	10%
Ucraina	10% / 15%	10%	10%
Emirati Arabi Uniti	5% / 15%	10%	5%
Uruguay	5% / 10%	10%	10%
Stati Uniti	5%/10% / 15%	10%	10%
Venezuela	10% / 15%	10%	10% / 12%

25.5.4 Norme generali applicabili ai soggetti residenti

Le SGPS, come ogni soggetto societario portoghese, sono soggette all'imposta sul reddito delle società sul reddito ovunque prodotto.

La base imponibile è costituita dal risultato netto conseguito nell'anno di riferimento, calcolato secondo i principi contabili generalmente accettati e corretto in base alle disposizioni del Codice delle imposte sul reddito delle persone giuridiche (regole e principi come gli ammortamenti, gli accantonamenti ai fondi rischi, la ri-

25. Le opportunità alternative «di primo livello»

levazione delle plusvalenze e delle minusvalenze in conto capitale, l'inerenza delle spese detraibili, i prezzi di trasferimento *arm's length*).

Alcune spese, anche se fiscalmente deducibili, sono gravate da un'imposta autonoma propria, come le spese di rappresentanza e quelle relative agli automezzi. Attualmente, le perdite fiscali dei cinque anni precedenti possono essere riportate a nuovo e compensate con il reddito imponibile del successivo quinquennio, mentre le immobilizzazioni sono ammortizzabili secondo coefficienti determinati in base alla vita utile dei beni.

L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società è pari al 25%; a essa si aggiunge una sovrattassa a livello nazionale, pari al 3% per i redditi superiori a € 1.500.000,00, e del 5% per i redditi oltre € 10.000.000,00. Inoltre, in base alla municipalità di residenza della società, può essere applicata un'addizionale comunale fino all'1,5% del reddito imponibile.

Per quanto riguarda le società operanti nella Zona Franca di Madeira, dal 2013 al 2020 esse saranno gravate da un'imposta sul reddito delle società del 5%, limitatamente alla quota di reddito prodotta all'interno del territorio. Qualora invece il reddito sia stato generato sul territorio continentale portoghese o in un altro Stato membro dell'Unione Europea, verrà applicata l'aliquota ordinaria. Tali società non sono soggette ad ulteriori imposte aggiuntive.

25.5.5 SGPS

Un tratto caratteristico delle SGPS è che i *capital gains* derivanti dalle partecipazioni da esse detenute nelle loro consociate sono esenti dall'imposta sul reddito delle società, indipendentemente dalla dimensione o dal luogo in cui esse si trovano tali partecipazioni, a condizione che esse siano detenute per un periodo non inferiore ad un anno. Nonostante la legge non sia chiara in materia, in caso di vendita parziale di azioni fungibili viene generalmente accettato il metodo FIFO. Secondo alcuni autori, tale esenzione si applica esclusivamente alle partecipazioni di natura azionaria, escludendo dunque le plusvalenze derivanti dalla cessione di eventuali altri conferimenti, effettuati della SGPS nel patrimonio netto della controllata.

Per contro, in guisa di contrappeso all'esenzione sui redditi, le minusvalenze relative alle partecipazioni in altre società, nonché gli interessi sostenuti sui mutui contratti per l'acquisto di tali partecipazioni, non sono deducibili dalla base imponibile. Ai fini della lotta all'elusione fiscale, il legislatore ha previsto dei limiti all'esenzione applicabile ai *capital gains* qualora la partecipazione sia stata detenuta per un periodo inferiore ai tre anni, se acquistata da:

- i) soggetti correlati (secondo la definizione data a questi ultimi nel regime dei prezzi di trasferimento);

- ii) soggetti con il domicilio, la residenza o il luogo di effettiva direzione posto in un Territorio a bassa fiscalità, compreso nella *black list* portoghese dei Paradisi fiscali; o da
- iii) soggetti fiscalmente residenti in Portogallo, che beneficino di un regime fiscale particolare (come ad esempio altre società holding SGPS portoghesi, ovvero i soggetti domiciliati nella Zona Franca di Madeira). Inoltre, i *capital gains* sono imponibili qualora la società holding risulti da un'operazione di trasformazione di un'altra società che non usufruiva del regime fiscale delle SGPS, a meno che non sia trascorso un periodo di almeno tre anni dall'acquisizione della qualità di SGPS e dalla data della vendita della partecipazione. Le suddette restrizioni non si applicano se l'acquisto da parte della società holding delle azioni del soggetto correlato sia avvenuto in sede di sottoscrizione del suo capitale sociale, e non per compravendita successiva, a patto che la partecipazione sia stata detenuta per almeno un anno.

Nel caso in cui non sia applicabile il regime fiscale speciale dell'esenzione, le plusvalenze derivanti da vendita di partecipazioni verranno assoggettati a tassazione ai sensi del CIRC (*Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas*), e saranno pari alla differenza tra i proventi lordi della vendita e il costo di acquisizione (rettificabile in base al coefficiente di indicizzazione dell'anno di acquisizione, qualora l'acquisto originario sia avvenuto più di due anni prima). I *capital gains* possono usufruire di un'esenzione pari al 50%, a condizione che: (a) il corrispettivo totale ricevuto venga utilizzato per l'acquisizione di altre partecipazioni, (b) la partecipazione venduta rappresenti almeno il 10% del capitale della società partecipata, e il periodo di detenzione della partecipazione ceduta e di quella poi acquisita sia pari ad almeno un anno; e (c) le partecipazioni non riguardino soggetti correlati, salvo che si tratti di conferimenti fatti in sede di sottoscrizione del capitale sociale della consociata e che questi non siano inferiori al valore di mercato, ovvero soggetti fiscalmente residenti in giurisdizioni inserite nella *black list* portoghese.

L'istituto della *participation exemption* e le limitazioni sopracordinate si applicano anche alle holding incorporate in un altro Stato membro dell'Unione Europea e ridedomiciliate in Portogallo (o il cui luogo di effettiva direzione sia ivi posto), e purché esse soddisfino i requisiti delle SGPS previsti dal diritto societario.

Nell'eventualità in cui la partecipazione sia stata detenuta per meno di un anno e si sia registrata una minusvalenza, è possibile compensare il 50% delle minusvalenze nette subite durante il periodo d'imposta. Tale regola peraltro non si applica se le partecipazioni:

- i) siano state acquistate da, o vendute a, una società del gruppo, ovvero a un soggetto residente in un paradiso fiscale incluso nella *black list* o nella zona di libero scambio di Madeira; o

25. Le opportunità alternative «di primo livello»

ii) la partecipazione risulti dalla trasformazione di una società che usufruiva di un regime fiscale diverso e non sia trascorso un periodo di almeno tre anni dall'acquisizione della qualità di SGPS e dalla data della vendita della partecipazione; e

iii) la società abbia usufruito negli ultimi quattro anni di una distribuzione di utili esenti effettuata dalla consociata la cui partecipazione si vende.

In base a quanto esposto sopra, le variazioni intervenute nel valore di mercato (*fair value*) delle azioni o quote detenute da una SGPS non sono rilevanti ai fini fiscali. Ciò nonostante, a partire dal 2010, con l'adeguamento del Codice delle imposte sul reddito ai nuovi principi contabili portoghesi generalmente accettati (basati sugli *standard* internazionali IFRS/IAS), tali variazioni vengono prese in considerazione qualora la holding detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni in una società quotata in un mercato regolamentato, in una misura inferiore al 5% del capitale della società stessa; in particolare, l'aumento del *fair value* viene considerato integralmente, mentre la perdita derivante dalla diminuzione di tale valore viene presa in considerazione al 50%.

Pertanto, in caso di cessione delle azioni, l'utile o la perdita risultanti dalla differenza tra il *fair value* alla fine dell'anno precedente e il prezzo di vendita saranno considerati rispettivamente reddito o costo, e verranno tassati di conseguenza. In questi casi, se la SGPS detiene una partecipazione in una società quotata e la partecipazione diminuisce o aumenta il suo valore iniziale (scendendo al di sotto del 5% o superando tale percentuale), questa operazione viene considerata imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, supponendo che vi sia un trasferimento della partecipazione che determina plusvalenze o minusvalenze. Non è ancora chiaro se il regime di *participation exemption* previsto per le SGPS possa essere applicato in questa circostanza; presumibilmente, la quota di partecipazione che è stata detenuta per almeno un anno dovrebbe poter beneficiare dell'esenzione, mentre, al contrario, la minusvalenza non dovrebbe essere deducibile.

Infine, sempre in relazione a questo tema, le Autorità fiscali hanno stabilito con un *ruling* che, qualora le variazioni del *fair value* diventino rilevanti ai fini fiscali in conseguenza del verificarsi delle condizioni sopra menzionate (i.e. vendita di azioni che rappresentino non più del 5% del capitale sociale di una società quotata in una Borsa valori), le SGPS possono iniziare a detrarsi gli interessi corrisposti sui finanziamenti contratti per l'acquisizione della partecipazione, che erano in precedenza indetraibili.

Sono invece soggetti ad imposta secondo i principi ordinari i redditi diversi dai *capital gains*, come ad esempio quelli derivanti dalla prestazione di servizi a società controllate, gli interessi sui finanziamenti erogati a società controllate, le *royalties* e i dividendi (salvo che questi ultimi non rientrino nel regime di *participation exemption* che sarà analizzato di seguito).

25.5.5.1 Deducibilità degli interessi passivi

Oltre a prevedere l'indeducibilità degli interessi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione di partecipazioni in altre società, il sistema fiscale portoghese contempla ulteriori restrizioni in tema detraibilità degli interessi passivi per le SGPS.

In effetti, in linea con la percepibile tendenza internazionale a limitare la deducibilità degli oneri finanziari, la SGPS deve dimostrare che gli interessi a debito sono indispensabili per l'acquisizione o la produzione di reddito imponibile o per il mantenimento della fonte del medesimo. Anche le disposizioni in materia di operazioni tra parti correlate, come il *transfer pricing* interno, e quelle sulla *thin capitalization* possono limitare la deducibilità degli interessi che non rispondono al principio dell'*arm's length*.

Esiste anche un limite di deducibilità degli interessi e delle altre forme di remunerazione relativi ai finanziamenti erogati dai soci a favore della società, nella parte eccedente l'importo parametrato al tasso Euribor a 12 mesi dalla data di costituzione del debito, maggiorato di uno *spread* dell'1,5%. Tuttavia, in caso di operazioni infragruppo, qualora le parti si possano definire «correlate» ai sensi della legislazione sul *transfer pricing*, questi riferimenti sono puramente indicativi, poiché dovrebbe prevalere il principio dell'*arm's length*.

Due entità si considerano «parti correlate» se una di esse è in grado di esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza notevole sulla gestione dell'altra. In particolare, il test della sussistenza di parti correlate si considera verificato qualora:

- i) una società e i suoi soci detengano direttamente ovvero con altri familiari o con un'entità consociata al 10%, almeno il 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società;
- ii) due società in cui gli stessi soci detengono direttamente, con altri familiari o con un'entità collegata al 10%, almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto;
- iii) una società e i suoi amministratori (ovvero qualsiasi membro del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Generale di Sorveglianza) o i loro familiari che detengono almeno il 10% del capitale sociale di un'altra società;
- iv) due società in cui la maggioranza degli amministratori (ovvero qualsiasi membro del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo di Gestione) è costituita dalle stesse persone o dai loro familiari;
- v) le società dotate di un sistema di controllo unificato (ad esempio, quando un gruppo di società è soggetto a una gestione unitaria e comune) o di una subordinazione gestionale (ad esempio, quando una società affida la gestione della propria attività ad un'altra società);
- vi) una società madre e le sue consociate, controllate in una percentuale uguale o superiore al 90%;

25. Le opportunità alternative «di primo livello»

- vii) le entità societarie che, in virtù della loro relazione di natura commerciale, finanziaria, professionale o legale, sono interdipendenti nell'esercizio della propria attività; o, infine
- viii) una società residente e un'entità fiscalmente residente in un paese compreso nella lista dei Paradisi fiscali, indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta.

La normativa sulla *thin capitalization* si applica quando il debito complessivo di una società portoghese nei confronti di un soggetto correlato non residente, (compresi eventuali finanziamenti, garanzie prestate e crediti commerciali scaduti da più di sei mesi), è pari, in qualsiasi momento durante il periodo di imposta, al doppio della quota di patrimonio netto detenuta da tale soggetto. Gli interessi versati a titolo di remunerazione sulla quota dei finanziamenti eccedenti tale rapporto di indebitamento non sono fiscalmente deducibili dalla società debitrice. L'istituto della *thin capitalization* non è invece previsto quando il soggetto finanziatore correlato non residente è domiciliato in uno Stato membro dell'UE, salvo che il suo Paese di effettiva residenza sia un Paradiso fiscale inserito nella *black list* delle giurisdizioni *off-shore*.

Tuttavia, in caso di indebitamento eccessivo, qualora il soggetto contribuente sia in grado di dimostrare (sulla base del tipo di attività esercitata, del settore in cui opera, delle sue dimensioni o di altri criteri pertinenti, e a patto che l'operazione non comporti alcun fattore di rischio in capo alla parte correlata) che le condizioni del finanziamento sono paragonabili a quelle applicate fra parti indipendenti, in operazioni simili e nelle stesse circostanze, è ammessa la detraibilità degli interessi relativi. Restano esclusi da tale eccezione i finanziamenti a favore di entità residenti in Paradisi fiscali, con la conseguente tassazione integrale degli interessi eccedenti il rapporto di indebitamento.

Secondo la Legge di bilancio della Stato per il 2013 presentata dal governo portoghese al Parlamento, il regime sulla *thin capitalization* verrà sostituito da nuove regole che fissano come limite di deducibilità degli interessi passivi (fatta eccezione che per il settore bancario e per quello assicurativo) il raggiungimento della maggiore tra le due seguenti soglie: € 3.000.000,00 o il 30% dell'EBITDA. Gli interessi passivi che non siano stati dedotti in un determinato esercizio per effetto dell'applicazione dell'*EBITDA rule* possono essere portati in detrazione nei cinque periodi d'imposta successivi, sempreché non vengano superati i limiti sopraindicati insieme con gli interessi propri dell'esercizio. Inoltre, la quota eventualmente non utilizzata in un esercizio può essere portata in aumento del limite-soglia degli esercizi successivi, ma non oltre il quinto.

Per quanto riguarda gli oneri finanziari sostenuti dalla SGPS, talvolta risulta difficile distinguere l'importo di un finanziamento contratto per l'acquisto di partecipazioni in altre società da quello destinato ad altri scopi. Al fine di evitare dubbi e

controversie in materia, le Autorità fiscali hanno stabilito che gli interessi sul debito dovrebbero essere ascritti in primo luogo ai finanziamenti erogati dalla SGPS alle sue affiliate e ad altri investimenti fruttiferi, mentre il debito rimanente dovrebbe essere imputato alle altre attività, in particolare alle azioni e alle quote acquisite, in misura proporzionale al loro prezzo di acquisto.

25.5.5.2 Dividendi

In ordine ai dividendi percepiti, il Portogallo ha introdotto un regime di *participation exemption* per eliminare la doppia imposizione economica a livello nazionale dei dividendi infragruppo. Per effetto di ciò, il 100% dei dividendi distribuiti dalle consociate alle società madre fiscalmente residente in Portogallo sono dedotti dal reddito imponibile di quest'ultima, ed esentati da ritenuta alla fonte.

Di conseguenza, i dividendi di origine interna sono completamente esclusi dall'imposta sulle società in capo alla società partecipante con sede in Portogallo, a condizione che questa non sia soggetta ad un regime di trasparenza fiscale (è il caso delle società civili che non sono costituite con una forma giuridica non tipicamente commerciale, delle società di professionisti come gli studi legali, e delle società costituite per la semplice amministrazione di beni, in cui la maggioranza del capitale è detenuta da una famiglia), e che essa abbia detenuto direttamente almeno il 10% del capitale della società distributrice per un periodo ininterrotto almeno pari ad un anno precedentemente alla distribuzione. Le distribuzioni effettuate prima della scadenza di tale termine possono beneficiare dell'agevolazione, a patto che venga raggiunto successivamente il periodo di detenzione.

L'istituto della *participation exemption* si applica anche:

- i) ai dividendi ricevuti da una consociata residente in un altro Stato membro, a condizione che entrambe le società soddisfino i requisiti stabiliti dall'art. 2 della Direttiva comunitaria Madre-Figlia;
- ii) alle consociate residenti in uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo-EEA, purché con lo stesso esista un accordo per la cooperazione amministrativa in materia fiscale dagli effetti equivalenti o simili al sistema presente all'interno dell'Unione Europea; e
- iii) ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute in altre società residenti in uno Stato membro, e ricevuti da una stabile organizzazione portoghese di società residenti in un altro Stato membro, a condizione che i requisiti per l'applicazione della suddetta Direttiva vengano soddisfatti.

Ai sensi di uno specifico provvedimento anti-elusione (Circolare 24 dell'11 Novembre 2011), la possibilità di godere dell'agevolazione contenuta nella *participation exemption* è subordinata al requisito della «tassazione effettiva» dei redditi che originano i dividendi, intendendo con tale termine l'applicazione dell'imposta sul reddito delle società o di un'imposta analoga in capo a una società consociata partecipata direttamente o indirettamente.

25. Le opportunità alternative «di primo livello»

Il regime della *participation exemption* è stato esteso anche ai dividendi provenienti da società residenti a Timor Est e in Paesi africani che sono ex colonie portoghesi (tra cui Angola, Capo Verde, Guinea Bissau, Mozambico e São Tomé e Príncipe), a condizione che:

- i) il beneficiario sia soggetto all'imposta sul reddito delle società portoghese e non sia esente da essa, e che la società erogante sia soggetta a un'imposta sulle società analoga e non sia esente da essa;
- ii) il beneficiario detenga una partecipazione minima diretta pari al 25% del capitale sociale della controllata per un periodo ininterrotto di almeno due anni; e
- iii) gli utili distribuiti derivino da redditi della consociata che siano stati assoggettati ad un'aliquota non inferiore al 10% e che non si sono originati da *passive income* (come le *royalties*, i *capital gains*, gli altri redditi derivanti dal rendimento su titoli, i redditi conseguenti alla gestione di un patrimonio immobiliare situato al di fuori del paese di residenza della consociata, o da operazioni di intermediazione creditizia e assicurativa, non rivolte al mercato particolare suddetto).

Va inoltre rilevato che alcuni trattati fiscali, come quelli firmati con il Brasile, il Cile, il Giappone, Macao, il Messico, la Tunisia, la Turchia e gli Stati Uniti, prevedono un alleggerimento, seppur parziale, della doppia imposizione economica verificatasi in sede di distribuzione di dividendi.

Qualora non vengano soddisfatti i requisiti per l'esenzione, i dividendi saranno soggetti a tassazione all'aliquota *standard* dell'imposta sul reddito delle società in capo al beneficiario.

In base a norme interne a carattere unilaterale contro la doppia imposizione giuridica internazionale, in caso di dividendi esteri qualunque ritenuta alla prelevata nello Stato della fonte è ammessa in detrazione dalla quota di imposta societaria attribuibile al dividendo *de quo*, rispetto al reddito totale. Il credito d'imposta calcolato su base nazionale è limitato all'importo minore tra l'imposta sul reddito effettivamente assolta all'estero, da una parte, e quella sul reddito portoghese dovuta in misura proporzionale, al netto del credito d'imposta, e le detrazioni per le spese sostenute direttamente o indirettamente. In presenza di un Trattato sulla doppia imposizione, il credito non può in ogni caso superare l'ammontare dell'imposta dovuta in Portogallo.

25.5.5.3 La liquidazione di società portoghesi

Qualora il patrimonio netto residuo di una società holding portoghese messa in liquidazione venga distribuito ai soci, eventuali differenze fra il valore storico dei beni assegnati e il valore dell'attivo residuo (da determinarsi in base al valore di mercato dei beni al momento dell'assegnazione) saranno riclassificate in guisa di *capital gains*, e saranno assoggettati all'aliquota *standard* dell'imposta sul reddito in capo alle società.

I proventi derivanti ai soci dalla liquidazione sono invece imponibili solo sull'ammontare che ecceda il prezzo d'acquisto originario delle azioni o delle quote. In particolare, se tale importo è inferiore alle somme ricevute come saldo attivo di liquidazione, la differenza tra le somme percepite o il valore dei beni ricevuti e il capitale sottoscritto e versato avrà la natura di utile distribuito, che può godere del regime di *participation exemption* ovvero, se esso fosse non applicabile, essere soggetto a una ritenuta fiscale del 25% (il prelievo fiscale può essere inferiore nel caso in cui sia applicabile un trattato sulla doppia imposizione). Qualora invece tale importo sia superiore al rapporto indicato, l'eccedenza sarà considerata una plusvalenza soggetta all'aliquota standard dell'imposta sul reddito delle società. Costituiscono invece perdite deducibili da liquidazione le distribuzioni di somme o beni inferiori al costo di acquisto delle azioni sottostanti, a condizione che il periodo di detenzione delle azioni sia stato pari ad almeno tre anni prima dello scioglimento della società, e che quest'ultima non sia residente in una giurisdizione offshore.

25.5.5.4 L'*exit tax*

Nel caso in cui una società portoghese si trasferisca in un altro Stato membro, le plusvalenze non ancora realizzate sono soggette a tassazione; tuttavia, la Corte di Giustizia europea, nella causa C-38/10 (*Commissione Europea v Portogallo*), ha recentemente stabilito che la disciplina portoghese sulla *exit tax* contravviene al diritto comunitario, e si prevede quindi una sua modifica, per allinearsi alla sentenza.

25.5.5.5 Norme in materia di riorganizzazione aziendale

Rispetto alle fusioni societarie, le SGPS possono fondersi con altre società holding che beneficino dello speciale regime di neutralità fiscale applicabile alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti di beni e agli scambi di azioni; qualora invece la fusione avvenga con una società che non gode di tale regime, ne consegue la perdita di tale privilegio anche per la holding. È tuttavia possibile beneficiare del regime speciale di neutralità fiscale, ma si perderebbero tutti i vantaggi propri del regime delle società holding.

È ammessa anche la fusione con holding residenti in altri Stati membri dell'Unione Europea, beneficiando del trattamento di neutralità fiscale previsto dalla normativa di origine comunitaria. Tuttavia, per potere usufruire di tale regime è necessario che gli *assets* vengano attribuiti a una stabile organizzazione situata in Portogallo delle società risultante dalla fusione, e contribuiscano alla formazione del reddito imponibile di quest'ultima. Ciò nonostante, il requisito del mantenimento di una stabile organizzazione sul territorio non ha alcun senso nel caso della fusione di due società holding, in quanto, in caso di inapplicabilità del regime di neutralità fiscale all'operazione, le plusvalenze non sono soggette in linea di principio ad imposta poiché derivano principalmente dalla trasferimento di azioni, che viceversa beneficerebbero dell'esenzione.

25. Le opportunità alternative «di primo livello»

25.5.6 Disciplina contro l'evasione e l'elusione fiscale internazionale

Per quanto riguarda le misure adottate per contrastare l'evasione e l'elusione fiscale internazionale, oltre alla regola che fissa l'indeducibilità, in talune circostanze, dei pagamenti a favore di soggetti esteri residenti in una giurisdizione *offshore*, è prevista anche la disciplina CFC. A tali fini, oltre al criterio della residenza in un Paese inserito nella *black list*, vale il confronto con il sistema fiscale portoghese. Di conseguenza, una società che non sia residente in un Territorio a fiscalità privilegiata secondo la *black list* portoghese, potrà essere comunque equiparata ad una società situata in un Paradiso fiscale al verificarsi delle due seguenti condizioni:

- la giurisdizione in cui risiede non prevede alcuna imposta sul reddito;
- l'imposta effettivamente versata è pari o inferiore al 60% dell'imposta sul reddito societario che sarebbe stata applicata a una corrispondente società portoghese.

La legislazione CFC si applica quando un soggetto residente in Portogallo detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 25% nella società non residente, oppure una quota uguale o superiore al 10% del suo capitale, laddove più del 50% di quest'ultimo sia posseduto (direttamente o indirettamente) da soggetti residenti in Portogallo.

Sono invece escluse dal campo di applicazione le entità non residenti purché: i) almeno il 75% degli utili realizzati derivi dall'esercizio di attività agricola o industriale svolta nel territorio della CFC o da attività commerciale con imprese non residenti; è tuttavia possibile che le attività commerciali siano svolte con soggetti portoghesi, salvo che siano orientate principalmente al mercato locale del Territorio di residenza fiscale della consociata CFC; (ii) l'attività primaria della CFC non consista in: a) operazioni bancarie, anche se non svolte da istituti di credito; b) operazioni assicurative, se il relativo reddito deriva per la maggior parte dall'assicurazione di beni situati fuori dal Territorio di residenza della CFC o di soggetti non residenti nel Territorio della CFC; c) operazioni relative alla gestione di partecipazioni e altri titoli, diritti di proprietà intellettuale e industriale, *know-how* e assistenza tecnica; d) *leasing* di beni, eccetto beni immobili situati nel Territorio della CFC.

La normativa prevede l'imputazione in capo al socio portoghese degli utili della CFC, in misura proporzionale alla partecipazione al capitale della partecipata e indipendentemente dall'effettiva distribuzione di tali utili sotto forma di dividendi.

Il reddito della controllata estera, al netto delle imposte subite nella giurisdizione CFC, è imputato alla base imponibile del soggetto residente e corrisponde all'utile netto della consociata CFC. Tuttavia, la normativa non stabilisce se il calcolo dell'utile debba essere effettuato secondo la normativa fiscale della CFC o secondo il diritto portoghese.

Con riferimento al periodo d'imposta dell'imputazione, il reddito della CFC viene imputato nell'esercizio contabile del soggetto residente che corrisponde a quello della controllata estera. Ad esempio, nel caso in cui entrambi gli esercizi terminino il 31 dicembre, l'imputazione viene effettuata nello stesso anno.

Il legislatore portoghese non fornisce alcuna indicazione su quale sia il momento determinante per stabilire il rapporto di partecipazione qualificata, necessaria per l'applicazione della legislazione CFC; ciò nonostante, secondo alcune interpretazioni, esso coincide con la data di chiusura dell'esercizio contabile della CFC.

In caso di effettiva distribuzione dei dividendi della CFC, è possibile dedurre l'importo già imputato in capo al soggetto residente dalla base imponibile relativa all'anno di distribuzione. Inoltre, in caso di doppia imposizione è ammesso il riconoscimento di un credito per l'imposta già assolta sullo stesso reddito al momento dell'imputazione CFC, che può essere detratto fino a un valore uguale all'importo dell'imposta sul reddito delle società applicata nell'anno di imputazione (non di percezione effettiva) degli utili.

Anche se la legislazione non fornisce una risposta chiara in merito, in presenza di perdite riportabili a nuovo della CFC, precedenti all'anno di conseguimento del reddito CFC, l'imputazione dell'utile può avvenire solo successivamente alla loro copertura. Nel caso contrario, verrebbero soggetti a tassazione dividendi «figurativi» che i soci non avrebbero effettivamente mai percepito, in quanto il reddito realizzato in quell'anno si sarebbe dovuto obbligatoriamente utilizzare per compensare tali perdite, rendendo impossibile la percezione di quel reddito.

25.5.7 L'IVA

Il requisito per l'applicazione del regime IVA alle società holding è lo svolgimento o meno di attività economiche, ai sensi della Direttiva IVA. Nella sentenza *Polysar Investments* del 20 giugno 1991 (causa C-60/90), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha statuito che il semplice acquisto di partecipazioni finanziarie in altre imprese, senza che via sia un coinvolgimento diretto o indiretto nella loro gestione delle medesime, non costituisce un'attività economica e, di conseguenza, le società holding non sono considerate soggetti passivi ai fini dell'IVA.

Risulta invece spinosa la questione relativa al diritto di detrazione IVA per la prestazione di servizi tecnici, di gestione e di amministrazione, rese a favore di tutte o alcune delle consociate della SGPS.

Come stabilito dalla Corte di Giustizia nella causa *Cibo Participations* (C-16/00), il coinvolgimento di una holding nella gestione delle società partecipate costituisce un'attività economica, in quanto implica lo svolgimento di operazioni soggette ad IVA, come ad esempio la prestazione di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici a favore delle consociate. In tal caso, la holding è soggetta a IVA

25. Le opportunità alternative «di primo livello»

e può beneficiare della detrazione dell'imposta assolta a monte per le operazioni che danno oggettivamente diritto a tale deduzione.

Tuttavia, il diritto alla detrazione dell'IVA a credito ha dato luogo a varie controversie con l'Amministrazione fiscale portoghese, in relazione al metodo utilizzato dalle società holding per fruire di tale deduzione (attribuzione diretta o *pro-rata*).

Secondo l'interpretazione consolidata dell'Amministrazione fiscale portoghese, le SGPS non dovrebbero calcolare la detrazione IVA con il metodo di attribuzione diretta, ma utilizzare in suo luogo quello proporzionale, la cui formula include al denominatore il fatturato complessivo annuo al netto dell'imposta, compresi i dividendi e le plusvalenze derivanti dalla cessione delle azioni. Tale metodo avrebbe un impatto negativo sull'importo IVA detraibile. La normativa in materia di IVA include espressamente le attività non economiche nel denominatore della formula di calcolo.

Per effetto della sentenza della Corte di Giustizia del 29 aprile 2004 nella causa C-77/01 (holding portoghese EDM), che stabiliva che la vendita di azioni e, più in generale, le attività non economiche erano escluse dal *pro-rata* di detrazione dell'IVA, a partire dal 1° gennaio 2008 la legislazione nazionale in materia ha eliminato il riferimento alle attività non economiche nella formula di calcolo del *pro-rata*. Quando invece i servizi sono utilizzati al contempo per attività economiche e non, è preferibile un metodo di attribuzione diretta per il calcolo della deduzione IVA, come recentemente confermato dalla sentenza del 6 settembre 2012 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella causa C-496/11 (*Portugal Telecom SGPS*).

25.5.8 Imposta di bollo

Le operazioni finanziarie e la prestazione di garanzie possono essere assoggettate all'imposta di bollo a un'aliquota compresa tra lo 0,04% e lo 0,6%, a seconda della loro durata. Sono invece esenti da tassazione le garanzie accessorie a operazioni finanziarie imponibili e i finanziamenti dei soci e quelli tra la SGPS e le sue controllate, a condizione che siano stati erogati per meno di un anno, a scopo di supporto alla gestione di tesoreria.